

carattere generale, che a detto personale fossero concesse nel 1945. Ove invece in tale anno non fossero essere concesse gratifiche del genere l'importo relativo sarà trattenuto sulla 13^a mensilità del 1948.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, prima della totale estinzione del debito, le rate non ancora rimborsate saranno trattenute, senza alcuna detrazione di sconto, nella liquidazione spettante al dipendente o agli aventi diritto.

Roma, 30 dicembre 1944

Il Commissario
